

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno 2014 , il giorno Trentuno del mese di Gennaio, in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura in Molise, sita Via Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge tra:

l'ARSIAM (C.F.: 01541820708 ), di seguito "committente" in persona del Direttore Generale, dott. Antonio Iacobucci, nato a Campobasso il 22/01/1959 , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto per la sua espressa qualifica ai sensi della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

e

la dr.ssa Amorosa Giovanna (C.F. MRSGNN76T61F839V) nata a Napoli il 21/12/1976 e residente a Bojano (CB) in Via San Bartolomeo, 91 di seguito indicata con il termine "collaboratore"

**PREMESSO CHE**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.674 del 16.12.2013 ad oggetto "Affidamento all'ARSIAM dell'attività di assistenza tecnica finalizzata alla ricognizione degli usi civici e dei demani collettivi della Regione Molise, in attuazione della L.R. 23/07/2002 n.14", la Regione Molise ha affidato all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise (A.R.S.I.A.M.), l'espletamento delle relative attività;

che con la determinazione del Direttore Generale della Giunta n. 388 del 13/05/2013 è stato assunto l'impegno di spesa relativo al progetto;

si conviene e si stipula il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa:

**Art.1**

**Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art.2**

### **Oggetto dell'incarico**

L'ARSIAM conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le seguenti attività connesse all'espletamento delle azioni contenute nell'allegato "A" al presente atto ed in particolare

- a) Collaborazione alla redazione dell'analisi di contesto;
- b) Supporto alla gestione delle attività di partenariato;
- e) Collaborazione alla definizione dei fabbisogni, al disegno delle strategie, degli obiettivi e delle misure da adottare a salvaguardia dei terreni gravati da usi civici;
- d) Collaborazione all'aggiornamento dei dati presenti;
- e) Supporto per la realizzazione della carta degli usi civici e delle terre collettive;
- f) Supporto per le attività di informatizzazione dei dati;

Dette attività dovranno essere prestate nel rispetto delle indicazioni formulate dal Direttore Generale dell'ARSIAM e raccordate con l'Assessorato Regionale.

La durata dell'incarico conferito con il presente contratto decorre dal 2 gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre 2015.

La presenza del collaboratore presso le strutture dell'ARSIAM e/o presso le strutture regionali di riferimento è stabilita in accordo con il Direttore Generale dell'ARSIAM e il dirigente responsabile dell'Assessorato Regionale, in ragione della effettiva necessità di coordinamento.

## **Art. 3**

### **Modalità di svolgimento della prestazione**

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa; tuttavia svolgendosi la collaborazione nei locali aziendali e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive del Committente, nonché con le finalità del progetto, il collaboratore non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore 9.00 e dopo le ore 14.00 e nelle sole giornate del lunedì e mercoledì oltre la fascia oraria 14.30 – 17.30 nonché nei giorni in cui questi restano chiusi al personale.

Il "collaboratore" si rimetterà comunque alle direttive del Direttore Generale dell'ARSIAM per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività svolte.

La sede di svolgimento delle prestazioni rese dal "collaboratore" viene individuata, sulla base delle direttive, nei locali dell'ARSIAM siti in Via Giambattista Vico n.4 e nei locali della Regione Molise-



Assessorato all'Agricoltura siti in Via Nazario Sauro n.II - Campobasso. Il soggetto "committente" metterà a disposizione del "collaboratore" l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il "collaboratore", per le necessità funzionali e di coordinamento di cui al comma 1, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, individuerà concordemente con il Direttore Generale dell'ARSIAM e con i referenti indicati dallo stesso le modalità di svolgimento delle attività lavorative previste dal presente contratto e gli orari entro cui dovranno essere realizzate. Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.

Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSIAM e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente, né effettuare trasferte presso fuori sede per conto dell'Amministrazione. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui debba recarsi fuori sede, in Italia o all'Estero, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale.

Il collaboratore può intrattenere altri rapporti di collaborazione professionale in forma autonoma alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto committente e della Regione Molise e con gli obblighi di segretezza e riservatezza.

#### **Art.4**

##### **Remunerazione ed indennità**

Il compenso dell'attività viene convenuto in € 38.400,00 onnicomprensivo e sarà erogato in rate mensili di € 1.600,00

Le parti si danno reciprocamente atto che essendo il progetto finanziato dalla Regione Molise in modo finalizzato, il rispetto dei termini ordinari relativi al pagamento del corrispettivo da parte dell'Agenzia è subordinato all'erogazione materiale dei fondi assegnati a tale scopo.

## **Art.5**

### **Obblighi del "committente"**

Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalla vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL.

## **Art.6**

### **Cause di sospensione della prestazione**

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto con il collaboratore non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo fermo restante la durata stabilita all'art.2:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;
- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;
- c) In caso di maternità, per un periodo complessivo di mesi 5, compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi la data effettiva del parto, ovvero tra 1 mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi la data effettiva.

Il collaboratore è tenuto a comunicare al committente tempestivamente l'impossibilità di eseguire la prestazione, ricorrendo una o più fattispecie sopra elencate, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative e a presentare la relativa documentazione.

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione de presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.



## **Art.7**

### **Risoluzione contrattuale**

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2. Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomanda A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

## **Art.8**

### **Utilizzazione dei risultati**

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari. Il collaboratore non potrà farne in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dal Committente e dall'Autorità di Gestione del PSR.

## **Art.9**

### **Trattamento dati personali**

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.

Il titolare del trattamento è l'ARSIAM; il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

## **Art.10 Controversie**

III Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

## **Art.11**

### **Registrazione e spese contrattuali**

IV Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.



## Art.12

### Norme di rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e, composto di n. 6 fasciate che, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue

PER IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARSIAM

DR. Antonio IACOBUCCI



IL COLLABORATORE

Dr. ssa Giovanna Amorosa

